

di forze dell'ordine sufficiente a operare contestualmente su più corsie per il controllo dei documenti d'identità e le ispezioni eventualmente connesse;

se da tali provvedimenti discenda un'organizzazione tale da rendere potenzialmente fluido il traffico confinario in specie nelle giornate prefestive e festive e negli orari di maggiore intensità, senza diminuire per ciò la qualità dei controlli;

se, preso atto che i su menzionati disagi sono frutto non di imperizia o cattiva organizzazione, bensì di una più volte denunciata carenza degli organici, non intenda cogliere lo spunto dalla vicenda per manifestare l'apprezzamento del Governo per l'operato delle forze dell'ordine impegnate ai valichi confinari tra l'Italia e la Slovenia;

ove necessario, se intenda sensibilizzare le competenti autorità della repubblica Slovena in vista di un potenziamento coordinato e armonico delle rispettive strutture di controllo confinario. (4-09830)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

PATARINO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

a Taranto operano sezioni distaccate dell'Università di Bari che si configurano di fatto ormai, per la quantità degli iscritti e la qualità delle attività, come un'università autonoma, tant'è che la regione Puglia con legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2004, vi ha istituito un apposito EDISU;

tale sede universitaria, ampiamente meritevole di totale autonomia, esaurisce al momento i suoi percorsi formativi al primo triennio, e cioè fino alla conclusione dei « Corsi di Laurea » triennali, ma non garantisce il prosieguo degli studi accademici fino al completamento dei bienni e

cioè al conseguimento delle lauree specialistiche, con grave danno soprattutto per gli studenti;

il Senato Accademico dell'Università di Bari, avendo esaminato il problema dell'istituzione e della successiva attivazione delle lauree specialistiche nella sede di Taranto nella seduta del 23 marzo 2004, ha valutato positivamente le relative proposte formulate dal Consorzio Universitario Jonico e dall'intera rappresentanza parlamentare e di amministratori regionali della provincia di Taranto, ha deliberato di procedere gradualmente per taluni corsi di laurea specialistiche (giurisprudenza, economia e *management*, archeologia) con l'impegno di una loro piena attivazione previa acquisizione dal MIUR delle risorse necessarie —:

se intenda attivarsi affinché siano erogate le risorse necessarie alla realizzazione a Taranto, capitale storica della Magna Grecia, seconda città della Puglia con straordinarie vocazioni culturali ed economiche, di corsi universitari compiuti, tali cioè da garantire alla popolazione studentesca della sua sede universitaria di non dover interrompere il suo percorso formativo, condannandola ad una ingiusta condizione di serie b, con conseguente malinconico spegnimento di un promettentissimo progetto di Università. (4-09825)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

FIORI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 aveva previsto la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità del personale statale che alla data del 1° gennaio 1990 aveva acquisito esperienza professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio o

che aveva maturato detto quinquennio durante la vigenza contrattuale. La maggiorazione veniva raddoppiata o quadruplicata per il personale che nell'arco della vigenza contrattuale aveva maturato rispettivamente dieci o venti anni di servizio, previo assorbimento della precedente maggiorazione;

con ricorso al T.A.R. del Lazio presentato in data 30 novembre 1994 contro il ministero del lavoro e delle politiche sociali, alcuni dipendenti dello stesso ministero chiedevano l'accertamento del diritto alla corresponsione della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità sancito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990 e dall'articolo 7 del successivo decreto-legge n. 384 del 1992 e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle somme richieste;

il T.A.R. del Lazio (sentenza n. 251 del 1999) ha respinto il ricorso e la sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato che ha riconosciuto, con pronuncia pubblicata in data 28 dicembre 2000 n. 6988, il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, corrispondente all'anzianità di servizio maturata nell'arco della vigenza contrattuale;

nonostante la pronuncia favorevole del Consiglio di Stato, il ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ottemperato, corrispondendo ai soggetti interessati la maggiorazione a suo tempo introdotta dalla legge, a differenza di tutte le altre amministrazioni dello Stato che invece hanno dato esecuzione ad altre sentenze del Consiglio di Stato pronunciate a favore di numerosissimi ricorrenti alle sentenze e pubblicate nella stessa data, 28 dicembre 2000, della pronuncia resa a favore del personale del ministero del lavoro;

perdurando l'inadempienza del ministero per l'esecuzione del giudicato, è stato proposto giudizio di ottemperanza con ricorso del 28 ottobre 2002;

il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso per l'esecuzione del giudicato con decisione del 4 marzo 2003. La decisione di rigetto fa riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). Questa norma, operando una interpretazione autentica dell'articolo 7 decreto-legge n. 384 del 1992, sostanzialmente esclude il pagamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, ad eccezione di quelle accertate con sentenze passate in giudicato alla data della entrata in vigore della finanziaria 2001 (ossia il 1° gennaio 2001). Il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, ha ritenuto che la decisione adottata il 28 dicembre 2000 dallo stesso organo, in sede di annullamento della sentenza del T.A.R., non era ancora definitiva, non essendo così soddisfatto il termine previsto dall'articolo 51, comma 3, legge n. 388 del 2000 —:

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare iniziative tese a rimediare alla grave ed iniqua disparità che si è determinata a sfavore dei dipendenti del ministero del lavoro, aventi diritto alla corresponsione della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, non erogata dal ministero di appartenenza, a differenza di altro personale statale, ricoprente qualifiche eguali od analoghe, il cui Ministero di appartenenza ha, invece, proceduto a corrispondere la maggiorazione prevista dalla legge. (4-09810)

RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

LA FORMAN di Legnaro, nota azienda della bassa padovana, rischia la chiusura a causa della scelta della dirigenza della FORALL S.p.A (proprietaria al 100 per cento dell'unità produttiva di Legnaro) di esaurire l'attività di questa

azienda, trasferendone la produzione ad altri ambiti del Gruppo;

l'azienda realizza capi su misura *for man* di alta qualità con una produttività costante, utilizzando professionalità e creando produzioni ai massimi livelli;

l'organizzazione del lavoro interna è all'avanguardia, ciò permette di avere ritmi e quantità produttive sempre elevati tanto che negli ultimi 8 mesi i lavoratori non hanno usufruito di nessun ora di cassa integrazione ordinaria. Inoltre negli ultimi 5 anni l'azienda ha presentato bilanci in utile o in pareggio;

la FORALL S.p.A., nonostante i buoni risultati conseguiti della azienda, è intenzionata a chiudere la produzione della provincia di Padova, per trasferire l'intero sistema produttivo nella sede di Quinto Vicentino. In questa sede le lavorazioni tipiche della FORMAN non sono mai state realizzate o, se prodotto, soltanto in quantità minime e saltuarie, inoltre i lavoratori hanno usufruito nel marzo del 2004 di 42 settimane di cassa integrazione —:

se il Ministro sia a conoscenza della situazione e della decisione della dirigenza della FORALL S.p.A di chiudere l'azienda padovana e trasferirne l'attività a Quinto Vicentino;

quali misure intenda adottare il Ministro per tutelare i 154 lavoratori che rischiano il posto di lavoro. (4-09814)

RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la commissione provinciale per l'impiego di Padova ha approvato, il 31 marzo 2004, una convenzione-quadro per l'inserimento dei lavoratori disabili e svantaggiati nelle cooperative sociali, Tale accordo attua il decreto legislativo n. 276 del 2003;

nella convenzione si prevede che per le aziende da 15 a 35 dipendenti il disabile venga avviato in una cooperativa, mentre in base alla precedente legge n. 68 del 1999 le aziende avevano l'obbligo di assumere direttamente la persona svantaggiata. Per le aziende dai 35 ai 50 dipendenti, vi è l'obbligo di assumere 2 disabili (1 occupato nell'azienda e 1 in cooperativa), infine per le realtà produttive con più di 50 dipendenti vi è l'obbligo di assumere, il 7 per cento di disabili e il 20 per cento viene indirizzato verso le cooperative;

la suddetta convenzione è stata approvata a maggioranza, con voto contrario della Cgil, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e della Federazione nazionale associazioni disabili;

secondo le associazioni che si sono opposte, la convenzione è penalizzante proprio per i disabili che si devono inserire nel mondo del lavoro. Non sono state accolte le proposte avanzate dalle stesse che prevedevano la temporaneità della presenza in cooperativa e la successiva assunzione da parte dell'impresa soggetta all'obbligo. Non è stata neppure presa in considerazione l'ipotesi di programmare almeno due anni di attività nelle cooperative sociali, come garanzia per l'inserimento del lavoratore —:

se il Ministro sia al corrente dei contenuti della convenzione stipulata a Padova per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate;

se non ritenga utile intervenire per una corretta applicazione della normativa, dato che la struttura produttiva padovana, come quella veneta, è composta da imprese di dimensioni medio piccole (sotto i 50 addetti) per cui i disabili effettivamente assunti dalle aziende saranno pochi.

(4-09824)